

COMUNE DI OGGEBBIO

Provincia del V.C.O.



REGOLAMENTO E PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE AL DIRITTO D'USO ANNUALE DEI POSTI D'ORMEGGIO DISPONIBILI NEL PORTO TURISTICO DI OGGEBBIO.

Art. 1) Tipologia di posti disponibili

- POSTI ORDINARI

I posti d'ormeggio annuali disponibili, riportati nell'allegata planimetria, sono 19.

Sulla rampa conica sono disponibili:

- n. 3 posti di *tipologia A*: per imbarcazioni del tipo lancia da pesca.

Sull'intera parete interna del porto sono disponibili n. 16 posti per l'ormeggio dei quali:

- n. 3 di *tipologia B*: per imbarcazioni larghezza massima cm. 250 e lunghezza massima cm. 630 che abbiano una deriva fissa non superiore a cm. 120;
- n. 5 di *tipologia C*: per le imbarcazioni larghezza massima cm. 220 lunghezza massima cm. 630 senza deriva;
- n. 3 di *tipologia D*: per le imbarcazioni larghezza massima cm. 220 lunghezza massima cm. 550 senza deriva;
- n. 5 di *tipologia E*: per le imbarcazioni larghezza massima cm. 190 lunghezza massima cm. 550 senza deriva.

- POSTI DI ORMEGGIO TEMPORANEO O DI EMERGENZA E RISERVATO AI PESCATORI PROFESSIONISTI

All'interno del porto la parete del molo è suddivisa e contrassegnata nel seguente modo:

- *tipologia G*: zona delimitata tra le due scalette metalliche riservata esclusivamente ai pescatori professionisti autorizzati dal Comune;
- *tipologia F*: zona esclusivamente riservata per l'ormeggio temporaneo o di emergenza, pertanto è assolutamente vietato l'ormeggio di qualsiasi tipo di imbarcazione per più di 3 ore.

Il Comune di Oggebbio si riserva la facoltà, sulla base delle domande pervenute, di modificare la tipologia ed il numero dei posti di ormeggio, precisando fin d'ora che non potranno essere accolte domande d'ormeggio per imbarcazioni la cui lunghezza sia superiore a cm. 630 e di larghezza massima (misurata nel punto più largo del natante) superiore a cm. 250.

Trattandosi di porto non custodito, il Comune di Oggebbio non risponde in nessun caso di alcun tipo di danno subito dalle imbarcazioni in ormeggio.

Art. 2) Modalità di presentazione delle domande

Le domande per le assegnazioni dovranno essere recapitate esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Oggebbio, nelle date stabilite annualmente dal bando pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale, tramite:

- consegna a mano;
- PEC comune.oggebbio.vb@legalmail.it;
- mail protocollo@comune.oggebbio.vb.it.

La domanda deve contenere:

- modello di domanda debitamente compilato e firmato;
- relazione fotografica dell'imbarcazione;
- copia del libretto relativo al contrassegno identificativo rilasciato dalla Regione Piemonte, o documento equivalente rilasciato dalla competente autorità elvetica, o dichiarazione che la barca sia sprovvista di motore;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Si precisa che il richiedente deve essere il proprietario dell'imbarcazione.

In caso di assegnazione del posto barca, il vincitore dovrà presentare:

- n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l'istanza;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del posto barca.

I soggetti interessati, uno per nucleo familiare, possono presentare domanda per l'occupazione di un solo posto d'ormeggio.

Non saranno tenute in considerazione le domande inerenti a più unità di navigazione. La richiesta di assegnazione dei posti di ormeggio non impegna il Comune di Oggebbio al rilascio del relativo diritto d'uso richiesto.

Art. 3) Criteri di assegnazione dei posti barca

Ogni anno vengono confermati i posti assegnati.

I posti liberi verranno assegnati in base alla graduatoria che viene redatta ogni anno secondo il punteggio acquisito in seguito alla protocollazione delle domande che dovranno essere presentate nei termini previsti dal bando pubblicato annualmente.

Vengono assegnati:

- 4 punti: per i proprietari di imbarcazione residenti nel Comune di Oggebbio;
- 3 punti: per i proprietari di imbarcazione non residenti nel Comune di Oggebbio ma proprietari o locatari di immobili all'interno del territorio comunale (con contratto regolarmente registrato per una durata minima di locazione di 1 anno);
- 2 punti: per i proprietari di imbarcazione residenti nei Comuni confinanti con Oggebbio (Ghiffa e Cannero Riviera);
- 1 punto: per i proprietari di imbarcazione che non rientrano nei punti precedenti.

La graduatoria ha validità di 1 anno, pertanto, in caso di non assegnazione, è necessario riformulare la richiesta l'anno successivo.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio per stabilire la precedenza.

Ogni posto di ormeggio verrà identificato con numerazione ben visibile che sarà posta in essere a spese e cura del Comune di Oggebbio.

La scelta dei posti verrà effettuata dal Responsabile del Servizio in base ai seguenti criteri:

- Posto barca che si è liberato prima cronologicamente;
- Dimensioni dell'imbarcazione.

È esclusa la possibilità di scelta del posto da parte del richiedente.

Il Responsabile del servizio può in qualsiasi momento cambiare l'ordine dei posti barca sulla base delle esigenze.

Art. 4) Tariffe

La tariffa annuale relativa ai posti di ormeggio approvata è la seguente:

- tipologia A) € 70,00 per i residenti - € 150,00 per i non residenti;
- tipologia B) € 140,00 per i residenti - € 300,00 per i non residenti;
- tipologia C) € 120,00 per i residenti - € 250,00 per i non residenti;
- tipologia D) € 100,00 per i residenti - € 220,00 per i non residenti;
- tipologia E) € 90,00 per residenti - € 200,00 per i non residenti;
- pescatori professionisti G) € 90,00 indipendentemente dalla tipologia.

Il pagamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 28/02.

Il ritardato pagamento dell'annualità entro il 31/03 comporta il pagamento del canone con l'aggiunta di una penale del 3% dello stesso.

L'ulteriore ritardo del pagamento dell'annualità comporta, in aggiunta a quanto descritto precedentemente, l'applicazione degli interessi legali maturati dal 01/04.

Le tariffe annuali potranno essere modificate in sede di Consiglio Comunale.

Art. 5) Lavori di manutenzione dei natanti

È fatto assoluto divieto di posizionare o lasciare negli spazi terrestri circostanti la zona portuale qualsiasi tipo di imbarcazione di servizio o altro tipo di piccola barca anche se accessoria all'unità che gode del diritto d'uso per l'ormeggio e qualsiasi tipo di accessorio del proprio natante.

Sono ammessi i lavori di ordinaria manutenzione dei natanti, a condizione che non si occupino gli stalli di sosta delle auto e non si ostacoli il normale accesso al pontile di attracco dei natanti di linea.

I lavori non potranno protrarsi oltre 15 gg. dalla data di inizio che deve essere comunicata al Comune di Oggebbio in forma scritta, prima dell'inizio dei lavori.

Tali lavori potranno essere effettuati unicamente nel periodo compreso tra il 01/10 ed il 31/03 dell'anno successivo.

Il Comune di Oggebbio si riserva, in caso di più comunicazioni contemporanee che potrebbero recare intralcio alla libera circolazione, di autorizzare i singoli lavori in data diversa da quella comunicata.

I lavori di manutenzione potranno riguardare unicamente i natanti autorizzati a sostare nel porto di Oggebbio.

Solo in situazione di importante innalzamento del lago per esondazione, con un innalzamento del livello medio di almeno 1 metro, venendo a mancare lo spazio utile per l'ormeggio dei posti barca sulla rampa conica (tipologia A), e soltanto nel periodo di persistenza del fenomeno, viene tollerata la collocazione delle imbarcazioni nell'immediato spazio utile della zona portuale.

Art. 6) Facoltà dell'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni e/o lavori

Il Comune di Oggebbio si riserva la facoltà di chiedere la rimozione momentanea dei natanti in caso di lavori di manutenzione del porto o manifestazioni.

La rimozione deve avvenire entro 48 ore dalla richiesta.

Nulla sarà dovuto ai titolari del posto barca da parte del Comune di Oggebbio.

Art. 7) Disdetta diritto d'uso

La disdetta del diritto d'uso da parte del titolare del posto barca, da presentarsi con apposita nota scritta, comporterà la decadenza del suddetto diritto dalla data di ricezione della comunicazione.

La rinuncia al diritto d'uso annuale può esser presentata in ogni momento ma non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 8) Revoca d'ufficio del diritto d'uso

Il Comune di Oggebbio può revocare in ogni momento il diritto d'uso annuale:

- se il comportamento del titolare del posto barca compromette il regolare esercizio del porto, disagio o pericolo per gli altri natanti e crea pericolo per la pubblica incolumità;
- se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e relative al momento del rilascio del diritto d'uso;
- se il canone annuale non viene pagato entro il 31/10;
- se il titolare del posto barca non è più in possesso di una barca;
- per inutilizzo prolungato.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alla graduatoria annuale.

Art. 9) Sostituzione dei natanti

I titolari del posto barca sono tenuti a comunicare al Comune di Oggebbio con apposita nota scritta l'eventuale sostituzione del natante in loro possesso, comunicandone le nuove caratteristiche, che devono comunque essere ricomprese in quelle di cui all'art. 1 del presente Regolamento, attraverso l'invio di una copia del libretto dell'imbarcazione.

Art. 10) Non trasmissibilità del diritto d'uso

Il diritto d'uso non è cedibile o affittabile neppure a titolo gratuito o di scambio.

È ammesso, in caso di decesso, il trasferimento del diritto d'uso dal titolare del posto barca al coniuge o in assenza a uno dei figli a condizione che il subentrante:

- abbia un punteggio (previsto dall'art. 3 del presente Regolamento) pari o superiore di quello del defunto;
- mantenga la medesima tipologia di imbarcazione;
- ne dia opportuna comunicazione al Comune di Oggebbio.

La cessione non autorizzata comporterà il decadimento dell'autorizzazione.

In caso di vendita di un natante si precisa che l'acquirente subentra nel diritto di occupazione del posto barca solo fino alla scadenza dell'annualità corrente. Per l'anno successivo, il nuovo proprietario dovrà presentare regolare richiesta, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 11) Rinnovo del diritto d'uso

Il diritto d'uso si intende tacitamente rinnovato annualmente.

Entro il 30/11 di ogni anno il Comune di Oggebbio potrà disporre un diverso posizionamento delle barche per soddisfare le eventuali future richieste degli utenti, dandone adeguata comunicazione ai titolari dei posti barca.

Art. 12) Imbarcazioni incustodite

È fatto divieto di appendere e/o lasciare incustodite imbarcazioni di vario genere al di fuori dei posti assegnati, eccezion fatta per n. 1 barca di piccole dimensioni adibita ad uso comune e per servizi di emergenza.

Art. 13) Responsabile del procedimento d'assegnazione

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale - settore Edilizia Pubblica.

Art. 14) Informazione e modulistica

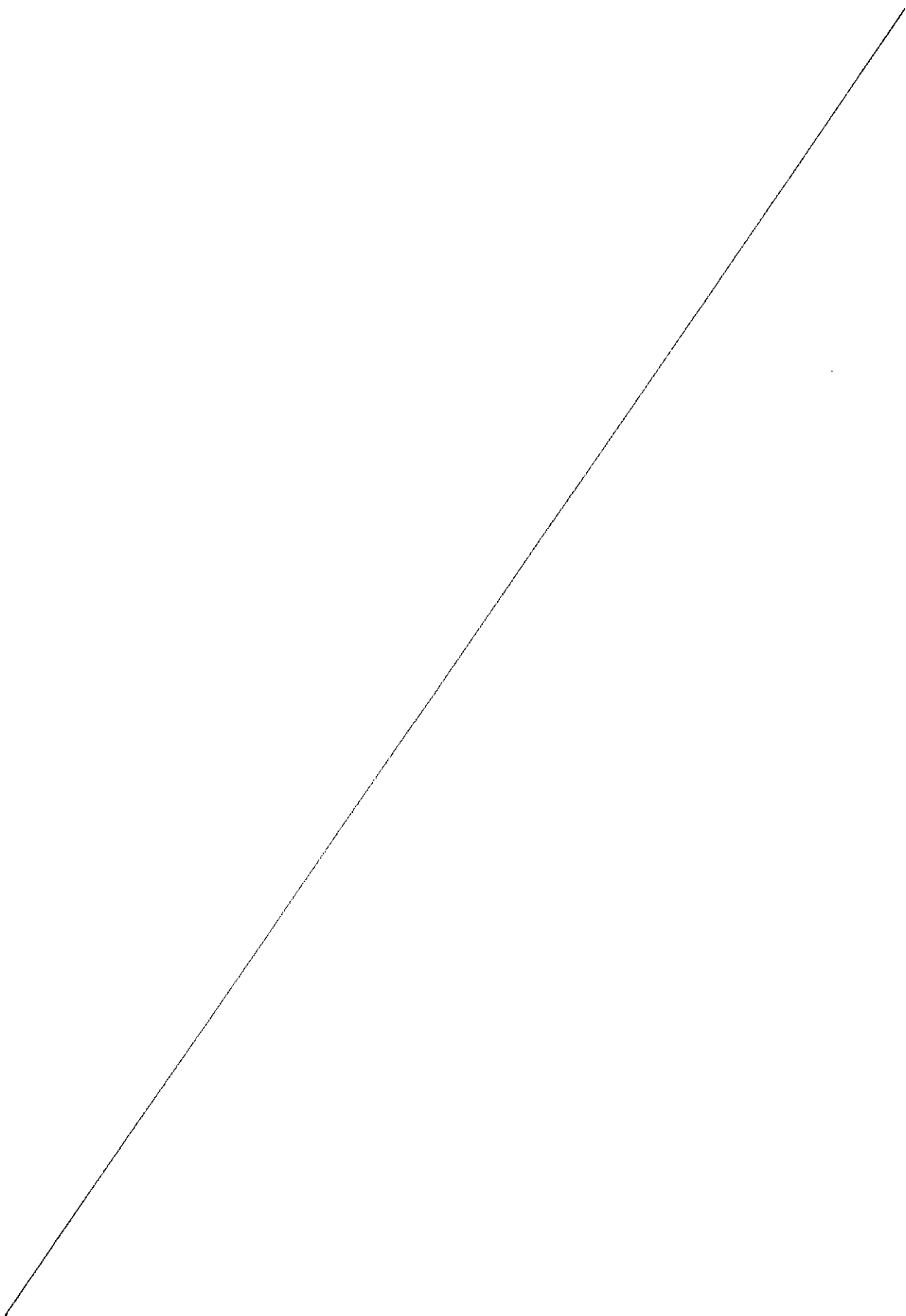
Per tutte le informazioni in merito al presente Regolamento è possibile rivolgersi al Comune di Oggebbio - Ufficio Tecnico - settore edilizia pubblica (tel. 0323/491005 – int. 6; ediliziapubblica@comune.oggebbio.vb.it).

Art. 15) Applicazione delle sanzioni, devoluzione e destinazione dei proventi

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento comunale sarà effettuata dagli agenti di Polizia Locale (secondo la L. 689/81 e s.m.i.) e i proventi saranno introitati dal Comune di Oggebbio.

I proventi dovranno essere impiegati per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali.

Sono fatte salve tutte le altre norme nazionali e regionali in materia di navigazione interna, in entrata, in uscita ed all'interno dei porti lacuali.



Allegato "1"

PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 1) SOSTA SENZA TITOLO IN AREA "G" E ORMEGGIO PER PIÙ DI 3 ORE IN AREA "F"

Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00

Pagamento in via breve entro 60 gg. € 100,00

ART.1) SOSTA SENZA TITOLO NEGLI SPAZI GIÀ ASSEGNATI

Sanzione amministrative d € 75,00 ad € 450,00

Pagamento in via breve entro 60 gg. € 150,00

ART. 5) LAVORI DI MANUTENZIONE DEI NATANTI IN AREA PORTUALE NON AUTORIZZATI, NON COMUNICATI O EFFETTUATI AL DI FUORI DEL PERIODO STABILITO

Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00

Pagamento in via breve entro 60 gg. € 100,00

ART. 15) ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI AL DI FUORI DEGLI SPAZI ASSEGNATI, COMPRESSE AREE DI MANOVRA

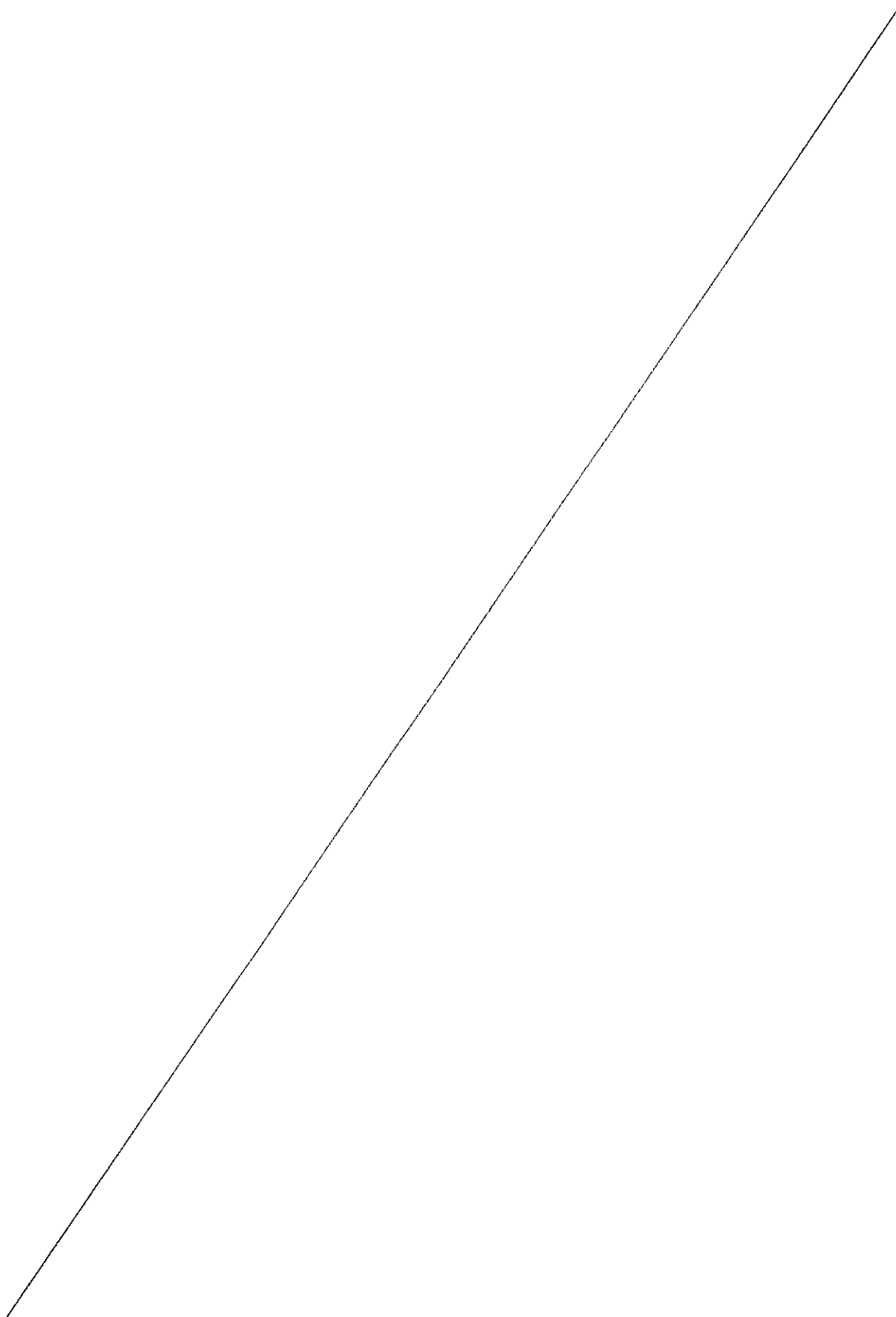
Sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00

Pagamento in via breve entro 60 gg. € 150,00

Alle violazioni di cui agli artt. sopra citati, oltre alla sanzione pecuniaria indicata, può conseguire la rimozione del natante con ogni spesa di rimozione e di custodia a carico del contravventore.

Autorità preposta a ricevere eventuali ricorsi avverso i verbali di accertamento di violazione e ad emanare ordinanze/ingiunzioni:

il Responsabile del servizio



Allegato "2"

PLANIMETRIA SUDDIVISIONE POSTI BARCA

